



**Comune di Santa Giustina in Colle**  
*Provincia di Padova*

## **Ordinanza del Sindaco**

**N. 28 del 22/10/2024**

*Ufficio: Sindaco*

### **OGGETTO:**

**INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO STAGIONE INVERNALE 2024/2025**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

**RILEVATO** che il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

**PRESO ATTO** che nell'incontro del 2/2/05 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;

**RILEVATO** che con Disposizione n. 1/05 dell'1/2/05, prot. n. 16918 del 15/2/05, il T.T.Z. ha approvato il Regolamento di Funzionamento;

**VISTA** la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

**VISTO** il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la

protezione della salute umana, pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

**CONSIDERATO** che alla data del TTZ (29 luglio 2024) a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 37 e 43 superamenti di PM10;

**VISTA** la DGRV 836/2017 del 06/06/2017 avente per oggetto Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

**VISTA** che la DGRV n. 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto ( $\text{NO}_2$ );

**VISTA** la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede l'approvazione di misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

**VISTA** la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure introdotte con la DGRV 238/2021;

**VISTE**, le DGRV n. 1045/2022, la L.R. n. 24 del 12.09.2023, la DGRV n. 1143 del 19/09/2023 ed il D.P.R. n. 230/23 con cui si prevede l'attivazione del servizio MoVe-In al fine di monitorare e limitare le emissioni in atmosfera prodotte dai veicoli maggiormente inquinanti;

**VISTA** la DGRV n. 786 del 12.07.2024 che prevede la proroga della validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGRV nn. 238/2021 E 1089/2021, al fine di consentire un'adeguata programmazione dei provvedimenti da assumere in relazione alla prossima stagione termica (1 ottobre 2024 – 30 aprile 2025) nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024;

**VISTA** la DGRV 1500 del 16/10/2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

**RITENUTO** opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

**VISTI:**

- gli artt.50 e 54 del TUEL n. 267/2000, ed in particolare le competenze del sindaco per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di tutela sanitaria e igiene pubblica;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

**ORDINA**

di adottare le seguenti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalle DGRV 836/17, DGRV 238/21 e DGRV 1089/21 per la stagione invernale 2024/2025:

**Ø LIVELLO "VERDE": nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025**

- a) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
  - autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
  - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
  - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- b) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- f) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:

- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
  - l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (*va incentivato l'interrimento immediato*);
- g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (*sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati*);
- h) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

**MISURE TEMPORANEE** da attivare a seguito dell'emissione del **bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati**, da parte di Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2024 al 30/04/2025. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

### **1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"**

- a) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- b) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di restare con il motore acceso;
- e) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);

- f) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- h) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- i) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- j) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;

## **2. SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO".**

- a) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (*per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- b) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- e) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato *(per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25)*;
- f) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- h) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- i) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento)*;
- l) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente l'istituto del lavoro agile sulla base della normativa vigente;
- m) Lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C *(misura proposta dalla Provincia di Padova, compatibilmente con l'emergenza idrica in corso)*

#### **AVVERTE**

**CHE** le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dalla presente è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €;

#### **DISPONE**

- **CHE** la presente ordinanza ha valenza fino al 30/04/2025;

- **CHE** all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza il Corpo di Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

#### **DISPONE altresì**

- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione;
- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Provincia di Padova come richiesto con nota ricevuta al prot. 9069 del 27/08/2024;
- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Disposizioni generali" - sottosezione "Atti generali" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
- di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

#### **INFORMA**

avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

Il presente atto entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**

**referto di pubblicazione**

Si attesta che la presente determinazione viene affissa all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi